

Interrogazione n. 1617

presentata in data 21 luglio 2025

a iniziativa della Consigliera Ruggeri

Attuazione dell'Art.33 della LR 19/2023 ad oggetto: "Norme della pianificazione per il governo del territorio"

a risposta orale

La sottoscritta Consigliera regionale

Premesso che

Nella seduta n.134 del 28 novembre 2023 il consiglio regionale ha approvato la Legge regionale 30 novembre 2023, n. 19 *"Norme della pianificazione per il governo del territorio"* (B.U. 30 novembre 2023, n. 104)

Rilevato che

L'Art. 33 (Norme transitorie) stabilisce che:

- al comma 2: *"2. La formazione del PTR è avviata dalla data di entrata in vigore di questa legge e il piano è approvato dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale entro sei mesi dalla data di approvazione del PPR."*;
- Al comma 3: *"3. I PTCP sono approvati dalle Province entro sei mesi dall'approvazione del PTR."*;
- Al comma 4: *"4. I PUG sono approvati dai Comuni entro ventiquattro mesi dall'approvazione del PTCP e in ogni caso non oltre quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge."*

Preso atto che

a quanto ci è dato a sapere nessuna dei termini sopra citati è stato rispettato.

Considerato che

- La stesura del PUG da parte del Comune avverrebbe senza avere alle spalle i piani sopra citati:
 - ▶ il PPAR doveva essere approvato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, ossia il 30.11.24.
 - ▶ Il PTR doveva essere approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore del PPR, ossia il 31.05.25.
 - ▶ I PTCP dovevano essere approvati entro sei mesi dall'entrata in vigore del PTR, ossia il 30.11.2025.
- E' presumibile prevedere che quando verranno approvati gli strumenti "superiori", il Comune dovrà provvedere a modificare i suoi strumenti urbanistici.

Preso inoltre atto che

- Il PUG deve essere approvato entro ventiquattro mesi dall'approvazione del PTCP e in ogni caso non oltre quarantotto mesi dall'entrata in vigore dalla legge (4 anni, entro il 1 gennaio del 2028).
- al comma 14 dell'art. 33 (Norme transitorie) stabilisce che *"È fatta in ogni caso salva la possibilità per i Comuni di approvare il PUG di cui all'articolo 14 fin dalla data di entrata in vigore di questa legge e prima dell'approvazione degli strumenti di pianificazione degli altri livelli istituzionali, con le procedure di cui all'articolo 15 che prevedono l'intervento della"*

conferenza di CeVI. Nelle more dell'approvazione del PPR il Ministero della cultura si esprime in ordine agli aspetti di competenza nell'ambito della conferenza medesima".

- La stesura del PUG da parte del Comune avviene senza avere alle spalle i piani citati poiché la Regione non ha rispettato i tempi previsti dalla legge per la loro redazione. Quindi è facile prevedere che quando verranno approvati gli strumenti "superiori", il Comune dovrà provvedere a modificare i suoi strumenti urbanistici. Inoltre la Regione deve regolamentare anche altri aspetti: il quadro conoscitivo, la perequazione, la verifica di compatibilità idraulica, e ad oggi nulla di tutto ciò sembrerebbe essere stato fatto

Considerato infine che

- Sul documento PUG è necessario attivare la partecipazione, non formale, dei cittadini, degli Ordini professionali, delle Associazioni di categoria, degli Enti territoriali, degli stakeholders. Il Comune deve definire le modalità per agevolare la partecipazione.
- Tutti i dati debbono essere messi a disposizione dei cittadini, devono essere aperti e monitorati in continuazione. Occorre però rimarcare che i dati, sia quelli della conoscenza sia quelli del PUG dovrebbero essere inseriti in uno strumento che la Regione dovrà costruire per permettere il coordinamento e la programmazione delle scelte e degli investimenti.

INTERROGA

Il Presidente e l'Assessore competente per sapere se

- 1) Esiste un cronoprogramma aggiornato delle scadenze imposte alla Regione, alle province e ai Comuni circa l'attuazione della legge regionale
- 2) Come intende procedere la Regione per recuperare il tempo perso.